

IIS EMILIO ALESSANDRINI - Abbiategrasso
Servizio di Prevenzione e Protezione

ALLEGATO 12

Manuale degli

Studenti

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR –Allegato 12: Manuale degli studenti	DVR: mod03 - rev00
		Luogo: Abbiategrasso
		Data: 20/03/2012
		Pagina 2 di 8

 I.I.S. Alessandrini		  
I.T.I.S. - L.S. Via Einaudi, 3 - 20081 Abbiategrasso Tel. 029466306 - Fax 0294967188	I.P.S. Via Vivaldi, 8 - 20081 Abbiategrasso Tel. 0294960197 - Fax 0294963247	S.P.P.

MANUALE INFORMATIVO PER GLI STUDENTI

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

*a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(aggiornato in data 20/07/2011)*

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR –Allegato 12: Manuale degli studenti	DVR: mod03 - rev00
		Luogo: Abbiategrasso
		Data: 20/03/2012
		Pagina 3 di 8

Introduzione

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto E. Alessandrini da Voi frequentato, fra i suoi compiti istituzionali, ricopre la carica di Responsabile per la Sicurezza (Datore di Lavoro). Egli con la collaborazione delle figure previste dalle norme vigenti, da Lui espressamente nominate, deve garantire la piena fruizione in sicurezza dell'Istituto ai sensi del D.Lgs. n. 81 approvato in data 9 aprile 2008, pubblicato su GU n.101 del 30/04/08 (Suppl. Ordinario n.108).

Fra i soggetti preposti a questo compito troviamo gli Addetti all'Emergenza, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ed il Medico Competente (MC). Con l'RSPP si elabora un documento che riporta i criteri per la valutazione dei rischi presenti in tutti gli spazi e gli ambienti occupati dall'Istituto, al fine di tutelare con opportuni provvedimenti (anch'essi riportati nel documento) la sicurezza e la salute di tutte le persone che frequentino l'Istituto a vario titolo (il personale docente, non docente, gli studenti, genitori, visitatori, ecc.).

A tal proposito Vi chiediamo di leggere con attenzione queste poche note per meglio conoscere ed applicare alcune semplici norme ed accortezze che ci consentiranno di vivere in sicurezza nel nostro Istituto. Molto dipende dalla collaborazione di tutti, ma soprattutto di Voi studenti che formate la parte numerica preponderante delle presenze.

La quotidiana attenzione al materiale, alle attrezzature ed al comportamento da tenere, consentirà di poter fruire e di poter vivere la scuola a tutti, compreso chi verrà dopo di Voi, in completa sicurezza.

Il Dirigente Scolastico

Abbiategrasso, li _____

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR –Allegato 12: Manuale degli studenti	DVR: mod03 - rev00
		Luogo: Abbiategrasso Data: 20/03/2012
		Pagina 4 di 8

NOTA INFORMATIVA PER GLI STUDENTI SU PREVENZIONE E SICUREZZA

La Sicurezza propria e di tutti

Nella struttura sono presenti numerosi impianti, delicate apparecchiature e sostanze chimiche che, se non utilizzate correttamente con le dovute precauzioni, possono causare gravi danni alle persone ed alle cose.

Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e nelle scuole in base a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro (DdL) del nostro Istituto ha istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Uno dei compiti specifici del DdL previsti dalla normativa vigente è l'adeguata informazione e formazione in merito alla salute e sicurezza; **tale informazione deve essere estesa a tutti: personale docente, non docente e studenti.**

Regola fondamentale per lo studente è fare costante riferimento ai Docenti, i quali ricoprono la figura di Responsabile della attività che viene svolta, **ed ai regolamenti** affissi nei locali in cui si è soggetti a rischi particolari.

I Docenti sono tenuti ad istruire adeguatamente e preventivamente ciascuno studente, in relazione ai rischi specifici delle attività che questi andrà a svolgere, i Responsabili di Laboratorio sono tenuti a far eseguire i regolamenti.

Di seguito sono riassunte le poche norme generali di prevenzione e quelle di emergenza, alle quali **tutti**, personale docente, non docente e studenti indistintamente devono attenersi scrupolosamente.

Si ricorda che la **non osservanza** delle norme di sicurezza e prevenzione comporta, oltre alle sanzioni di legge, l'adozione di **provvedimenti disciplinari** nei confronti degli inadempienti.

Norme di prevenzione

Ai fini di una sicura gestione delle attività, **lo studente**, nell'ambito delle proprie attribuzioni, **deve**:

- accedere ai laboratori solo con espressa autorizzazione del Docente, specialmente in quelli ove è segnalata la presenza di particolari pericoli
- osservare le norme operative di sicurezza vigenti in ciascun ambiente scolastico ed attenersi strettamente alle disposizioni impartite dal Docente della specifica attività
- osservare, in ossequio alla Legge 3 del 2003, **il divieto assoluto di fumo in tutti i luoghi chiusi dell'Istituto**. La violazione di tale norma prevede l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti ed è sanzionata con ammenda da 27,50 fino a 275,00 Euro. L'inosservanza di tale norma o l'omessa denuncia da parte dei Preposti alla Sicurezza, aggravata dalla presenza in Istituto di minori, ha rilevanza penale
- astenersi dall'effettuare azioni o interventi che possano compromettere la sicurezza di se stessi e degli altri
- prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle personali azioni od omissioni
- richiamare l'attenzione dei docenti sui comportamenti degli studenti che possono compromettere la sicurezza di tutti
- collaborare attivamente con i Docenti e con il personale di servizio, al fine di mantenere efficiente il sistema della sicurezza predisposto, segnalando ai Docenti, o al Personale dell'Istituto, nel più breve tempo possibile qualsiasi malfunzionamento di apparecchiature, di attrezzi, compresi gli arredi, le porte ed i cancelli sia manuali che motorizzati
- non manomettere in alcun modo i dispositivi atti a gestire le emergenze
- informare il Dirigente Scolastico se si è soggetti a cure o terapie che possono causare malori, o se si è soggetti a perdite di conoscenza per le quali occorrono particolari manovre di rianimazione
- informare il Dirigente Scolastico se si dispone di conoscenze specifiche sul tema dell'emergenza (primo soccorso o antincendio) conseguite tramite corsi specifici frequentati da non più di due anni

Sempre a scopo di prevenzione, nei luoghi in cui è possibile correre dei rischi (es. laboratori) o destinati ad essere utilizzati in fase di emergenza (es. vie di fuga) sono di norma ubicati dei cartelli segnaletici che rivestono significato ed importanza a seconda delle forme e dei colori.

Normalmente i segnali di forma triangolare indicano la presenza di un pericolo da evitare, mentre quelli tondi degli obblighi da seguire per non correre rischi.

Per i colori ci si attiene alla seguente tabella:

COLORE	SIGNIFICATO	INDICAZIONE
ROSSO	Segnali di divieto	Atteggiamento pericoloso
	Pericolo/Allarme	Alt, arresto, dispositivo d'emergenza o d'interruzione, sgombro
	Materiali ed attrezzature antincendio	Identificazione ed ubicazione
GIALLO	Segnali di avvertimento	Attenzione, cautela, verifica
AZZURRO	Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica, obbligo di portare un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)
VERDE	Segnale di salvataggio o di soccorso	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali

Più in generale a Voi studenti chiediamo di segnalare tutte quelle situazioni di pericolo, reali o percepite, di cui veniate a conoscenza; il personale scolastico, docente e non docente, dietro Vostra segnalazione si dovrà adoperare, informando chi di competenza o agendo nell'ambito delle proprie conoscenze, al fine di eliminare o ridurre tali fonti di pericolo.

Procedure di emergenza

In caso di emergenza o di allarme, lo studente **deve**:

- mantenere la calma, perché il panico è fonte di pericolo
- attenersi alle disposizioni impartite dagli Addetti all'Emergenza o dai Docenti ed in ogni caso alle norme previste per la specifica situazione
- dirigersi **in modo ordinato** nei luoghi di raduno indicati dal Piano di Evacuazione all'esterno dell'edificio od in caso di impedimento nel luogo sicuro più vicino, seguendo la via più breve indicata dalla apposita segnaletica, chiudendo le porte dietro il proprio passaggio accertandosi che non sia rimasto nessuno nel locale abbandonato
- in caso di incendio **è assolutamente vietato l'uso degli ascensori**
- **astenersi dall'uso di estintori ed idranti** che sono di uso esclusivo del personale specificatamente formato al riguardo, a meno che non sia stato prodotto documento attestante l'idoneità all'uso di tali dispositivi
- in presenza di persone colpite da malori non intervenire se non si è in possesso delle adeguate conoscenze, ma correre ad avvisare il personale scolastico più vicino, affinché sia mobilitato nel più breve tempo possibile l'addetto all'emergenza sanitaria, quindi restare a disposizione per eventuale collaborazione nelle operazioni di soccorso (solo se non si è soggetti particolarmente sensibili). Nel caso in cui il malore fosse particolarmente grave (emorragia, elevata difficoltà respiratoria, ecc.) chiamare immediatamente il 118

Riferimenti utili

Emergenza sanitaria:		tel. 118
Soccorso pubblico di emergenza:		tel. 113
Carabinieri:	(Pronto Intervento)	tel. 112
	(Caserma di Abbiategrasso)	tel. 0294964112/230
Vigili del Fuoco:	(Pronto Intervento)	tel. 115
	(Caserma di Abbiategrasso)	tel. 029466666
Ospedale "C. Cantù" sede di Abbiategrasso: (centralino)		tel. 029462311
Sede centrale dell'Istituto Alessandrini (Via Einaudi, 3)		tel. 029466306/7
Sede staccata dell'Istituto Alessandrini (Via Vivaldi, 8)		tel. 0294960197

Figure di riferimento legate alle emergenze principali dell'a.s. 08/09

Dirigente Scolastico:	dott.sa Alba Arcidiacono
Responsabile del S.P.P.:	ing. Giuseppe Negro
Rappresentante dei L.S.:	prof. Pasquale Tomasello
Medico Competente:	dott. Angelo Giunta

Appendice **Estratto del D.LGS. 81/08**

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI **Capo I: Disposizioni Generali**

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: ...omissis... l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; ...omissis...
- b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ...omissis... Nelle pubbliche amministrazioni ...omissis... si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, ...omissis...
- d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
...omissis...
- g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) del presente articolo;
...omissis...
- l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
...omissis...
- n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
...omissis...
- aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
...omissis...

Art. 3 (Campo di applicazione)

- 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
- 2. Nei riguardi ...omissis... delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ...omissis... le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ...omissis...
- 4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
...omissis...

CapoIII: Gestione della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro **Sezionel: Misure di tutela e obblighi**

Art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili)

- 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
 - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR –Allegato 12: Manuale degli studenti	DVR: mod03 - rev00
		Luogo: Abbiategrasso Data: 20/03/2012
		Pagina 7 di 8

Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- ...omissis...
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

...omissis...

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

...omissis...

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi ...omissis... ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ...omissis... qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Art. 20 (Obblighi dei lavoratori)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- ...omissis...

CapoIII: Gestione della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro SezioneIV: Formazione, informazione e addestramento

Art. 36 (Informazione ai lavoratori)

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

IIS E. ALESSANDRINI - Abbiategrasso Servizio di Prevenzione e Protezione	DVR –Allegato 12: Manuale degli studenti	DVR: mod03 - rev00 Luogo: Abbiategrasso Data: 20/03/2012 Pagina 8 di 8
---	--	---

- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
- ...omissis...

Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
- ...omissis...